

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2542

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BOTTINI, FARIGU, PIRO, LANDI, LA GLORIA,
DE SIMONE, ANIASI**

Norme per la riabilitazione degli handicappati *down*,
psichici e fisici, attraverso l'ippoterapia

Presentata il 20 aprile 1993

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La riabilitazione equestre si può considerare come un complesso di tecniche rieducative agenti per il superamento del danno sensoriale, cognitivo e comportamentale, attraverso lo svolgimento di un'attività ludico-sportiva che ha come mezzo il cavallo.

Ipotizzando in termini di « modello » l'azione cinetica e dinamica operata dal cavallo e la relativa controreazione operata dal bambino cerebropatico sui tre assi dello spazio, si evidenzia la necessità di movimenti anticipatori, di orientamento e di adattamento che coinvolgono il sistema nervoso a livello neuromotorio, neuro-psicologico e a livello delle funzioni corticali superiori.

A livello neuro-motorio, con un baricentro stabile rispetto al cavallo ed instabile rispetto al terreno, si realizza un'azione naturale di *stretching* e di *teeping*

che agisce, se correttamente modulata, sull'allineamento posturale, sulle reazioni di equilibrio e di raddrizzamento, sulle reazioni globali tonico-fisiche e su movimenti reciproci di flesso-estensione.

A livello neuro-psicologico è possibile, sfruttando le azioni del cavallo ed il comportamento intenzionale del bambino, attivare più adeguate reazioni di orientamento, migliori temi di reazione e di attenzione, potenziare l'abilità esecutiva e la discriminazione spaziale (direzione, distanza, sequenzialità, allineamento, lateralità).

A livello delle funzioni corticali superiori è possibile ipotizzare un miglioramento sui livelli di attenzione, di estroversione, di vigilanza, di timismo, di aggressività e di espressività.

Uno studio catamnestico è stato effettuato dall'*équipe* tecnico-scientifica del-

l'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), attraverso un *set up* di valutazione neuromotoria, psicologica e comportamentale comprendente una scala di valutazione neuromotoria, l'analisi dei tempi di attenzione, l'applicazione dei test dei labirinti e mediante colloqui con i genitori in centro soggetti handicappati.

Nella maggior parte dei casi si è evidenziato un miglioramento neuromotorio: sull'allineamento, sul controllo delle sinergie globali, sui fenomeni di contrazione e sull'equilibrio statico e dinamico.

A livello neuropsicologico si è evidenziato un aumento dei tempi di attenzione, una migliore capacità di orientamento e di organizzazione spaziale, una maggiore capacità esecutiva.

Si segnala inoltre un miglioramento della capacità espressiva e dell'esecutività ed una maggiore canalizzazione dell'aggressività.

L'analisi dei dati a disposizione consente di poter considerare, rispetto alla recuperabilità del danno primario, la tecnica rieducativa in oggetto del tutto comparabile alle tecniche rieducative più tradizionali.

In positivo si è evidenziata una maggiore disponibilità del bambino al trattamento ed una adeguata interrelazione tra bambino e famiglia, con la scoperta di capacità non valutate in precedenza.

È da tenere presente, infatti, che la famiglia del bambino handicappato è spesso strutturata come un contesto rigido iperprotettivo e talvolta squalificante, che tende ad evidenziare la fragilità della struttura della personalità del bambino, coinvolgendolo in comportamenti stereotipati spesso non idonei alle reali potenzialità di sviluppo.

La verifica di insospettite capacità positive ottenibili attraverso l'uso del cavallo

(determinazione, coraggio, controllo emotivo, espressività) dà la possibilità al nucleo familiare di ipotizzare una relazione più adeguata, ridefinendo il rapporto di relazione tra genitori e figlio.

Si viene ad interrompere in tal modo uno dei più tipici *feed-back* negativi che coinvolge il bambino handicappato, inducendo una riduzione dei processi di auto-determinazione e potenziando i livelli di partecipazione.

In tal senso la riabilitazione equestre sembra svolgere un ruolo di fondamentale importanza nel processo di « normalizzazione » poiché, sfruttando momenti di partecipazione ludici e sportivi, può contribuire ad un più armonico sfruttamento delle residue potenzialità e ad una più definitiva strutturazione della personalità del bambino.

Con la presente proposta di legge si vogliono attivare corsi permanenti di riabilitazione per handicappati down, psichici e fisici attraverso l'ippoterapia, la cui organizzazione viene affidata ai comitati regionali dell'associazione nazionale famiglie di fanciulli ed adulti subnormali (ANFFAS), ente giuridico riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1964, n. 1542.

L'articolo 1 stabilisce che l'ANFFAS è abilitato ad organizzare i corsi di ippoterapia sotto il controllo delle Regioni.

L'articolo 2 definisce le finalità dei corsi.

L'articolo 3 definisce la composizione dell'*équipe* che sovrintende i corsi.

L'articolo 4 stabilisce la durata triennale e le fasi dei corsi.

L'articolo 5 definisce le modalità di finanziamento e di controllo.

L'articolo 6 fissa l'onere complessivo in lire 14 miliardi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'Associazione nazionale famiglie di fanciulli ed adulti subnormali (ANFFAS), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1964, n. 1542, è abilitata ad organizzare, tramite i propri comitati regionali, corsi permanenti di riabilitazione per handicappati *down*, psichici e fisici attraverso l'ippoterapia, sotto il controllo delle regioni.

ART. 2.

1. I corsi di ippoterapia di cui all'articolo 1 si fondano su strumenti riabilitativi derivanti dall'utilizzo del cavallo, che agiscono sul corpo umano in quanto struttura unitaria funzionale, allo scopo di attuare una strategia riabilitativa che trovi applicazione nel campo sia delle lesioni neuromotorie sia dei disturbi comportamentali.

2. In particolare, lo scopo dei corsi di ippoterapia è quello di:

a) offrire attività riabilitative, ricreative ed educative in luoghi frequentati comunemente da giovani normodotati, attraverso il gioco con il mezzo del cavallo;

b) aiutare i ragazzi handicappati attraverso l'opera di riabilitazione e di rieducazione, utilizzando i loro potenziali residui;

c) collaborare con le famiglie degli handicappati;

d) tentare l'inserimento nel mondo del lavoro di ragazzi handicappati.

ART. 3.

1. Per lo svolgimento dei corsi di ippoterapia di cui all'articolo 1 il personale

professionale è affiancato da personale volontario e proveniente da circoli ippici che mettono a disposizione le proprie strutture.

2. È costituito a livello regionale un gruppo di lavoro formato da:

a) un direttore coordinatore indicato dall'ANFFAS;

b) un direttore sanitario;

c) un fisiatra;

d) uno psicologo;

e) fisioterapisti;

f) operatori dell'unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), con funzioni di istruttori;

g) personale di segreteria;

h) personale di scuderia.

3. Il personale di cui alle lettere b) e h) del comma 2 è nominato su proposta dell'ANFFAS.

4. Il direttore coordinatore di cui alla lettera a) del comma 2, in collaborazione con il direttore sanitario e con gli altri professionisti del gruppo di lavoro costituito ai sensi del comma 2, predispone il programma del corso.

ART. 4.

1. I corsi di ippoterapia di cui all'articolo 1 durano tre anni ed il programma di cui al comma 4 dell'articolo 3 deve prevedere le seguenti fasi:

a) reclutamento dei soggetti handicappati idonei al corso;

b) valutazione funzionale di base con visita medica;

c) programma riabilitativo individuale che tenga conto dei vari gradi e tipi di *handicap*;

d) fase esecutiva, che si articola in un programma triennale, definito nella tabella A allegata alla presente legge.

ART. 5.

1. Al finanziamento previsto dalla presente legge per l'attivazione dei corsi di ippoterapia di cui all'articolo 1 possono aggiungersi contributi di enti locali e di enti privati.

2. Le regioni redigono annualmente un rapporto sull'andamento dei corsi da inviare al Ministero della sanità, il quale, sulla base dei rapporti medesimi, predispone una relazione da presentare al Parlamento.

ART. 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato complessivamente in lire 14 miliardi, di cui 6 miliardi per l'anno 1993, 4 miliardi per l'anno 1994 e 4 miliardi per l'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A
(V. articolo 4)

FASE ESECUTIVA

- Parte prima: Attività di palestra.
 Conoscenza del cavallo nelle sue parti.
 Conoscenza delle abitudini del cavallo.
 Conoscenza dell'ambiente dove vive il cavallo.
 Socializzazione.
- Scopo: Familiarizzare con il cavallo e vincere il timore
 dell'animale.
- Parte seconda: Attività di palestra.
 Salita sul cavallo.
 Lavoro a cavallo fermo.
 Lavoro a cavallo al passo.
 Lavoro a cavallo al trotto.
 Lavoro a cavallo al galoppo.
 Lavoro a cavallo su barriera e piccoli ostacoli.
 Socializzazione.
- Scopo: Perdere l'attitudine a subire la volontà degli altri
 ma, per volontà propria, arrivare alla guida del
 cavallo, acquistando fiducia in se stesso e rive-
 lando così le proprie capacità nascoste e latenti.
- Parte terza: a) Attività di palestra
 Conoscenza di tutte le attività che ruotano
 attorno al mondo del cavallo.
 Conoscenza ed uso degli strumenti necessari
 alla vita di scuderia.
 Socializzazione.
- b) Partecipazione ad attività agonistica in rela-
 zione alle capacità dei singoli soggetti.
- Scopo: Sfruttare le capacità residue evidenziate nelle al-
 tre fasi ed avviare i ragazzi a semplici attività di
 tipo pratico e di natura lavorativa.